



**FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I LAVORATORI IN  
SOMMINISTRAZIONE**

**REGOLAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE E CONTROLLO**

**Assemblea dei Soci del 27/04/2017**

## **SOMMARIO**

<b>1. Premessa - Riferimenti normativi e ambito di applicazione .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Principi e criteri di funzionamento.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Composizione, funzionamento e poteri .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1 Composizione .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2 Funzionamento.....</b>	<b>5</b>
<b>3.3 Poteri .....</b>	<b>7</b>
<b>3.4 Norme transitorie.....</b>	<b>11</b>

## **Art.1 Premessa - Riferimenti normativi e ambito di applicazione**

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per i lavoratori in somministrazione (di seguito anche "FdS" o "Fondo di Solidarietà") è costituito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 e dai successivi provvedimenti, a seguito degli accordi ASSOLAVORO, ASSOSOMM e NIdiL CGIL, Felsa CISL e UILTemp UIL (di seguito le "Parti") del 23 settembre 2014, del 2 ottobre 2014, del 9 dicembre 2014 e del 5 marzo 2015.

Sulla base della vigente normativa (D. Lgs. 14/9/2015, n.148, Accordo delle Parti Sociali del 25 novembre 2015 e Decreto interministeriale N°95074 del 25/3/2016), il Fondo di Solidarietà opera all'interno di Forma.Temp - Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, costituito sotto forma di libera associazione e senza fini di lucro, avvalendosi delle strutture Forma.Temp.

I criteri ed i requisiti per la contabilità e per il controllo sulla gestione e il monitoraggio sull'andamento delle prestazioni nonché i requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione del Fondo di Solidarietà - ai sensi del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 in materia di fondi di solidarietà bilaterali alternativi - sono normati con decreto interministeriale N°95074 del 25/3/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, N°118 del 21/5/2016.

Il Fondo è sottoposto alla vigilanza ed al monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **Art.2 Principi e criteri di funzionamento**

Il Comitato di Gestione e Controllo, di cui all'art. 5 dell'Accordo del 25 novembre 2015 cura:

- le attività di gestione degli interventi del Fondo di Solidarietà;
- i controlli sull'applicazione da parte della struttura Forma.Temp delle procedure del Fondo di Solidarietà;
- il monitoraggio sulla sostenibilità finanziaria.

Le procedure del Fondo di solidarietà si integrano e completano con le procedure adottate da Formatemp al fine di assicurare efficacia ed efficienza operativa pur nel rispetto dei principi di gestione e contabilità separate.

### **Art.3 Composizione, funzionamento e poteri del Comitato di Gestione e Controllo**

#### 3.1 Composizione

Ai sensi dell'accordo tra le Parti del 25/11/2015 il Comitato di Gestione e Controllo è composto da 12 componenti, tra cui il Presidente e il Vice Presidente.

I componenti del Comitato di Gestione e Controllo, nonché i relativi Presidente e Vice Presidente, sono nominati dall'Assemblea dei soci di Forma.Temp su indicazione delle Organizzazioni istitutive di Forma.Temp (di seguito "Organizzazioni Istitutive") nel rispetto del principio di pariteticità.

I componenti del Comitato di Gestione e Controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto interministeriale n. 95074 del 25 marzo 2016 e s.m.i.

I componenti del Comitato di gestione e controllo sono tenuti a comunicare fatti o eventi che portino alla perdita dei requisiti sanciti dall'art.4 del decreto interministeriale n. 95074.

Ai componenti del Comitato di Gestione e Controllo non compete alcun gettone di presenza come definito all'art. 3 co. 3 del succitato Decreto Interministeriale. Sono rimborsabili le spese sostenute nell'esecuzione

dell'incarico a fronte della presentazione di giustificativi, secondo quanto definito nella procedura di Forma.Temp relativa a "Omaggi, spese di rappresentanza, colazioni di lavoro".

I componenti del Comitato di Gestione e Controllo restano in carica per 3 esercizi e, comunque, fino all'approvazione del bilancio Forma.Temp relativo al terzo esercizio di carica.

Nel caso in cui debba essere sostituito, prima della scadenza del mandato, un componente del Comitato di Gestione e Controllo, il Presidente (o, in caso sia questi a dover essere sostituito, il Vice Presidente) comunica la richiesta di una nuova designazione alla Presidenza di Forma.Temp per le deliberazioni degli organi del Fondo.

Il componente nominato dall'Assemblea di Forma.Temp in sostituzione di altro cessato nel corso del periodo di carica, per dimissioni o altra causa, rimarrà in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il componente sostituito.

Qualora durante i tre esercizi venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione e Controllo, quest'ultimo si intende dimissionario. Informata la Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione di Forma.Temp, l'Assemblea dei soci provvede alla nomina di un nuovo Comitato di Gestione e Controllo.

I componenti del Comitato di Gestione e Controllo decadono dall'incarico qualora risultino assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive e comunque a più di un terzo delle riunioni per anno civile.

### 3.2 Funzionamento

Il Comitato di Gestione e Controllo si avvale della Segreteria di Presidenza Formatemp ed è convocato, di regola, presso la sede di Forma.Temp, almeno

una volta al mese.

Il Comitato di Gestione e Controllo è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, mediante invito scritto da trasmettersi a ciascuno dei componenti al domicilio, anche telematico, da questi eletto. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso a ciascun componente del Comitato di Gestione e Controllo, e il collegio sindacale, almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la convocazione e deve contenere indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno nonché del luogo, della data e dell'ora della convocazione. In caso di assoluta urgenza, il termine può essere ridotto a 3 giorni. La convocazione deve inoltre contenere tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione.

In caso di impossibilità di uno o più componenti del Comitato di Gestione e Controllo a presenziare fisicamente alla riunione è possibile la partecipazione tramite videoconferenza o altro strumento telematico, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che di tale identificazione si dia conto nel verbale della riunione. Qualora ciò avvenga, la riunione del Comitato di Gestione e Controllo si intende avvenuta nel luogo dove sono presenti il Presidente e il Segretario verbalizzatore.

Il Comitato di Gestione e Controllo può essere convocato, in ogni caso, quando il Presidente o il Vice Presidente lo ritengano opportuno oppure quando ne facciano espressa richiesta scritta:

- almeno un terzo dei componenti;
- almeno metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Forma.Temp;
- almeno metà dei componenti del Collegio dei sindaci di Forma.Temp.

Il Comitato di Gestione e Controllo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente. Alle riunioni del Comitato di Gestione e Controllo partecipa il Direttore di Forma.Temp, o un suo delegato, con diritto di parola, e possono essere invitati a partecipare componenti della struttura oppure esperti

che tengano relazioni su materie di particolare interesse.

Per la validità delle riunioni del Comitato di Gestione e Controllo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Tale requisito dovrà sussistere per tutta la durata della seduta. Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Le deliberazioni del Comitato di Gestione e Controllo sono raccolte in un verbale sottoscritto dai presenti alla fine della seduta. Il Segretario verbalizzatore viene nominato di volta in volta. Il verbale viene reso disponibile ai componenti il CdA di Forma.Temp in occasione della prima seduta del CdA utile, a cura del segretario verbalizzatore e comunque dalla Segreteria di Presidenza di Forma.Temp.

Per le attività di propria competenza il Comitato si avvale dalle strutture di Forma.Temp.

### 3.3 Poteri

Il Comitato di Gestione e Controllo delibera sulle richieste di prestazioni riconosciute dal Fondo di Solidarietà ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 dell'Accordo del 25 novembre 2015, nonché sulle ulteriori prestazioni previste al comma 2 dell'art. 9 dell'Accordo di gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale del 25/11/2015, ove attivate dal Fondo, incluse anche eventuali richieste motivate di deroga ai requisiti previsti dagli accordi tra le parti sociali ed eventuali istanze di ricorso presentate dalle APL e dai lavoratori.

Per l'approvazione delle prestazioni da erogare, il Direttore di Forma.Temp presenta al Comitato di Gestione e Controllo un elenco delle richieste pervenute nel periodo in esame, distinte tra "ammissibili" o "non ammissibili"

sulla base dell'istruttoria effettuata dalla struttura, relativamente a:

- richieste di rimborso del Trattamento Integrazione Salariale (TIS);
- richieste di prestazioni di Sostegno al reddito (SAR);
- richieste di ulteriori prestazioni previste dal comma 2, art 9 dell'Accordo del 25 novembre 2015, ove attivate

nonché:

- eventuali richieste di deroga ai requisiti previsti dagli Accordi;
- eventuali istanze di ricorso presentate dalle APL e dai lavoratori.

Ove necessario, l'elenco potrà essere corredato da eventuali note informative di dettaglio.

Il Comitato di Gestione e Controllo:

- approva le procedure operative per la gestione delle richieste di trattamenti pervenute al FdS. Le stesse saranno trasmesse per conoscenza alla prima riunione utile del C.d.A. di Forma.Temp;
- Esprime il proprio parere sulle procedure relative ai controlli ed alle modalità di gestione della contabilità separata del FdS la cui approvazione è di competenza del CdA di Forma.Temp.
- Predisporre i seguenti documenti la cui approvazione è competenza del CdA di Forma.Temp:
  - il bilancio previsionale pluriennale e bilancio consuntivo come da Decreto Interministeriale del 95074/2016;
  - il Piano Finanziario Attività Preventivo e Consuntivo come da Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N°26 del 04/08/2016.

Ai fini del monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, come previsto all'art.13 dell'Accordo di gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale del 25/11/2015, il Comitato di Gestione e Controllo valuta la relazione semestrale, presentata dal Direttore, sull'andamento delle prestazioni con evidenza degli



scostamenti rispetto alle previsioni.

In caso di scostamenti rilevanti, il Comitato di Gestione e Controllo ne dà comunicazione al CDA di Forma.Temp che provvede ad informare le Parti Sociali affinché adottino le necessarie misure.

Ai fini del monitoraggio sull'andamento delle prestazioni effettuato dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Comitato dispone che venga predisposta dal Fondo una comunicazione annuale dei dati relativi alle prestazioni erogate "aggregati su base regionale" da inviare, come previsto dalla Circolare N°26 del 04/08/2016, ai sopracitati Ministeri.

Ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, con cadenza annuale ed orizzonte temporale triennale, il Comitato elabora, anche con il ricorso a competenze esterne, attivate su richiesta al C.d.A. di Forma.Temp, (istituti di ricerca, esperti di settore, ecc.) una analisi comprensiva di valutazioni degli impatti macro economici sulla sostenibilità del Fondo Bilaterale di Solidarietà, nonché:

- analisi e valutazioni degli scenari di mercato con riferimento all'andamento del mercato del lavoro (con particolare focalizzazione sul settore della somministrazione) e all'impatto sulle entrate contributive e le uscite per prestazioni del Fondo di Solidarietà;
- analisi, valutazioni, studi di fattibilità anche con l'utilizzo di tecniche attuariali relativamente alle prestazioni erogate;
- analisi di sensitività, misurazione dei rischi potenziali, valutazioni di sostenibilità anche con l'utilizzo di tecniche attuariali, in caso di eventuali ampliamenti/modificazioni del perimetro di attività, tipologia di prestazioni, aliquote di contribuzione come ammesso dagli atti normativi che disciplinano l'attività del Fondo di Solidarietà.

Relativamente ai controlli previsti dall'art.2 del presente regolamento, il Comitato di Gestione e Controllo definisce, di volta in volta, le modalità di

verifica della corretta applicazione delle procedure da parte delle funzioni incaricate anche avvalendosi delle funzioni e degli Organi previsti dal sistema dei controlli adottati da Forma.Temp.

Alle riunioni del Comitato partecipa il collegio sindacale di Forma.Temp che può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d'ispezione e di controllo sulle attività del Fondo di Solidarietà.

## **Norme transitorie**

Con la piena operatività del Comitato di Gestione e Controllo le prestazioni del Fondo di Solidarietà sono approvate ed erogate come segue:

- le prestazioni "SAR" - già in erogazione a cura di Forma.Temp a decorrere dal 1 Luglio 2014 sulla base di quanto stabilito dal CCNL di settore (art. 9 e Art. 11 lettera a, Allegato Prestazioni "Sostegno al Reddito") - senza soluzione di continuità;
- le richieste di rimborso "TIS" presentate dal 2017, sono approvate ed erogate con cadenza mensile sulla base delle procedure adottate dal Fondo di Solidarietà.

Le istanze presentate al Fondo di Solidarietà relative a periodi di sospensione dell'attività lavorativa iniziati prima della comunicazione delle nuove procedure adottate dal Comitato di Gestione, in ragione del regime straordinario di anticipazione introdotto con l'Accordo del 5/3/2015 e confermato con l'Accordo del 25/11/2015, sono valutate sulla base di una procedura transitoria adottata dal Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà.